



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 1^ AFFARI GENERALI - STATISTICA - SERVIZI SOCIALI – CULTURALI -
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N.139 del 17-02-2021
N. 242 del Registro generale

Oggetto:
CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS - DOMANDE PRESENTATE
A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016 - DINIEGO
PARZIALE ISTANZA - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
FORFETTARIO ART. 2 OCDPC 614/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che in data 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26/08/2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016";

VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 45882 del 09/09/2016 contenente indicazioni operative e attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 388/2016 relativamente al contributo per l'autonoma sistemazione (CAS);

VISTO il D.L. 189/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016";

VISTO il D.L. 205/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016 con la quale sono stati rideterminati gli importi del contributo per l'autonoma sistemazione a decorrere dal 15 novembre;

ATTESO che il contributo per l'autonoma sistemazione è pari a: € 400,00 per i nuclei familiari composti da una persona; € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone; € 700,00 per i nuclei familiari composti da tre persone; € 800,00 per i nuclei familiari composti da quattro persone; € 900,00 per i nuclei familiari composti da cinque o più persone ed è riconosciuto un contributo aggiuntivo di € 200,00: a) per ogni componente del nucleo familiare avente età superiore a 65 anni; b) per ciascun componente portatore di handicap ovvero disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%; tale contributo aggiuntivo è cumulabile qualora ricorrano contemporaneamente le condizioni a) e b) e può in ogni caso superare il limite di € 900,00;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 614/2019 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016" che all'art. 2 "Disposizioni in materia di contributo forfettario nell'ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare" prevede:

1. "Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare di proprietà o condotta in locazione o in comodato gratuito, qualora entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipolino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare idonea all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all'interno del comune di residenza o nei comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al DL 189/2016 i comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016 per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o tre anni per i proprietari nella misura pari a:

- a) alla metà dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità "B" o "C";
- b) al 100% dell'importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito "E" o "F" o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione, oggetto di ordinanza di sgombero e con esito di agibilità di tipo "E" o "F" o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.

2. "Per determinare l'entità del contributo riconosciuto ai sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS e potrà essere liquidato o mensilmente o in un'unica soluzione per la parte restante, qualora sia dimostrato l'effettivo passaggio di proprietà o sia stata ultimata e dichiarata l'agibilità del fabbricato eventualmente costruito in autonomia".

CONSIDERATO che il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti all'OCDPC 614 del 12 novembre 2019 e, in relazione all'art. 2 – contributo forfettario, ha specificato che l'acquisizione dell'immobile che dà diritto al contributo deve avvenire entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza quindi nel periodo compreso tra il 19 novembre 2019 e il 18 novembre 2020;

VISTA la seguente richiesta di contributo forfettario ai sensi dell'art. 2 OCDPC n. 614/2019: MOSCA LUDOVICA (SANTONI FULVIO titolare del CAS e del contributo forfettario) prot. n. 24147 del 06/11/2020:

- istanza per l'acquisto di una unità immobiliare idonea all'uso, ubicata nel comune di Serravalle di Chienti (comune confinante con il Comune di Camerino e comunque ricadente all'interno del cratere sismico);

- acquisto avvenuto con contratto definitivo di compravendita stipulato in data 07/10/2020 (entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'OCDPC 614/2019);
- richiesta del contributo forfettario per un periodo di 36 mesi nella misura del 100% da liquidare in unica soluzione;

ATTESO che il sig. SANTONI FULVIO in data 06/09/2016 ha presentato domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (prot. 17263 07/09/2016) e la sig.ra MOSCA LUDOVICA ha presentato domanda di contributo per l'autonoma sistemazione (prot. 17264 07/09/2016) dichiarando ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 che avevano l'abitazione principale, abituale e continuativa in Corso Vittorio Emanuele II n. 60, condotta in locazione e sgomberata con ordinanza n. 101 del 27/08/2016 a seguito del sisma del 24/08/2016;

-CHE in data 09/12/2016 con nota prot. 30484 del 13/12/2016 è stato comunicato al sig. Santoni Fulvio l'accoglimento della domanda di contributo per l'autonoma sistemazione con la precisazione che le due domande di CAS sopra richiamate sarebbero state considerate come unica domanda in quanto, dagli esiti degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale, era emerso che entrambi alla data dell'evento sismico del 24 agosto 2016 avevano l'abitazione principale, abituale e continuativa, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, nell'unità abitativa sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 60, fg 125 part 131 sub 24, condizione indispensabile per l'ottenimento delle provvidenze legate al sisma;

-CHE l'unificazione della domanda è stata dettata dal contenuto della nota del Dipartimento di Protezione civile prot. n. 10368 del 09/02/2017, indirizzata ad un comune che aveva formulato un quesito sull'argomento, nella quale è specificato che la spettanza del contributo è strettamente connessa alla situazione di fatto esistente al momento degli eventi sismici e più nuclei familiari devono essere intesi quale unico nucleo familiare in ragione dell'unitarietà della dimora abituale;

VISTA la nota allegata alla domanda di contributo forfettario ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 614/2019 in data 06/11/2020 con la quale i richiedenti chiedono il contributo per 36 mesi sostenendo che il loro status di terremotati sarebbe derivato dall'inagibilità dell'abitazione di loro proprietà sita in Via Dolcempensiero, che avevano occupato in autonoma sistemazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, resa inagibile dal sisma del 26 ottobre 2016, e che l'unità abitativa sita in corso Vittorio Emanuele II n. 60 era condotta in locazione per ufficio e vi erano domiciliati solo temporaneamente;

ATTESO che con la domanda di contributo sopra riportata, presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il 06/09/2016 i richiedenti hanno dichiarato che avevano l'abitazione principale, abituale e continuativa in corso Vittorio Emanuele II n. 60 e che l'ufficio CAS del Comune aveva proceduto ad accertamenti per verificare la veridicità della situazione di fatto dichiarata, in quanto non coincidente con la residenza anagrafica, e che l'accertamento aveva dato esito positivo circa la veridicità di quanto dichiarato;

VISTA la dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del CAS ai sensi dell'OCDPC 614/2019 presentata da Santoni Fulvio in data 12/03/2020 (prot 6784) con la quale i richiedenti hanno confermato che l'abitazione resa inagibile dagli eventi sismici era situata in Corso Vittorio Emanuele II n. 60 fg 125 part. 131 sub 24 occupata a titolo di locazione con un livello di danno "E" allegando le dichiarazioni dei proprietari dell'unità abitativa di Corso Vittorio Emanuele II n. 60 che si impegnano alla prosecuzione del rapporto di locazione o comodato alle medesime condizioni del momento del sisma, con il soggetto beneficiario del CAS, ai sensi dell'art. 3 comma 1 OCDPC 614/2019;

VISTA la nota del Comune di Camerino prot. 2568 del 28/01/2021 con la quale è stato comunicato formalmente il preavviso di rigetto della richiesta di contributo forfettario per tre anni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, per i seguenti motivi:

- l'abitazione principale, abituale e continuativa al momento del sisma del 24 agosto 2016 era sita nel Comune di Camerino in corso Vittorio Emanuele II n. 60 ed era in locazione;
- in sede di presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del CAS ai sensi dell'OCDPC 614/2019 i richiedenti hanno confermato che l'abitazione resa inagibile dagli eventi sismici era situata in Corso Vittorio Emanuele II n. 60 fg 125 part. 131 sub 24 occupata a titolo di locazione con un livello di danno "E";
- che i proprietari dell'unità abitativa di Corso Vittorio Emanuele II n. 60 hanno sottoscritto l'impegno alla prosecuzione del rapporto di locazione o comodato alle medesime condizioni del momento del sisma, con il soggetto beneficiario del CAS ai sensi dell'art. 3 comma 1 OCDPC 614/2019;

ATTESO che con la nota suddetta è stato comunicato che osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, potevano essere presentate entro il 07/01/2021, dieci giorni dal ricevimento della nota;

VISTA la nota di Ludovica Mosca pervenuta oltre il termine dei dieci giorni e precisamente il 16/02/2021 (prot. 3972/2021) con la quale sono state inviate osservazioni al preavviso di rigetto ribadendo che:

- l'unità abitativa sita in corso Vittorio Emanuele II n. 60 era condotta in locazione per studio professionale ma utilizzata per necessità familiari come abitazione;
- la residenza anagrafica era in via Dolcepensiero nell'immobile di proprietà danneggiato dagli eventi sismici del 26/10/2016;

ATTESO che alla nota suddetta i richiedenti hanno allegato anche un quesito al Dipartimento di Protezione Civile il quale ha risposto genericamente, rinviando l'accertamento delle situazioni di fatto al comune competente per l'istruttoria, che già in sede di concessione del contributo ha accertato la situazione di fatto dichiarata nella domanda iniziale e cioè che l'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo era nell'abitazione di Corso Vittorio Emanuele II n. 60 alla data degli eventi sismici dell'agosto 2016;

RITENUTO di prescindere dalla presentazione delle osservazioni oltre il termine del 07/02/2021, specificando che le stesse non possono comunque trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione deriva dalla circostanza di avere l'abitazione principale abituale e continuativa in un'unità abitativa danneggiata dal sisma anche sulla base di situazioni di fatto;
- il diritto al contributo derivante dall'abitazione sita in corso Vittorio Emanuele II n. 60 è stato accertato dall'ufficio, che ha verificato la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di contributo;
- non rileva l'eventuale inagibilità, per l'accesso al contributo forfettario di cui all'art. 2 OCDPC 614/2019, sopraggiunta a seguito di successivi eventi sismici rispetto a quello che ha dato diritto alla provvidenza, di abitazioni occupate in autonoma sistemazione, seppure di proprietà o nelle quali si aveva la residenza anagrafica;
- a seguito del lockdown a causa della pandemia da covid-19 il termine per la presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti per il mantenimento del CAS è stato prorogato di 60 giorni con OCDPC 650/2020 e l'ufficio comunale che si occupa del CAS è sempre stato aperto e il personale a disposizione dei beneficiari del

contributo per chiarimenti e informazioni con le modalità imposte dalla normativa (di persona previo appuntamento, telefonicamente, per mail, per pec);

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, dover riconoscere il contributo forfettario ai sensi dell'art. 2 OCDPC 614/2019 al nucleo familiare composto da Santoni Fulvio e Mosca Ludovica per un importo pari al 100% del contributo mensile di € 500,00 e per un periodo di 12 mesi (importo complessivo € 6.000,00), in quanto il nucleo familiare, come dichiarato nella domanda volta ad ottenere il contributo per l'autonoma sistemazione presentata in data 06/09/2016 ai sensi del DPR 445/2000, al momento del sisma del 24 agosto 2016 aveva l'abitazione principale, abituale e continuativa in una unità immobiliare condotta in locazione con esito di inagibilità "E";

RITENUTO pertanto dover liquidare il contributo forfettario previsto dall'art. 2 dell'OCDPC n. 614/2019;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state attribuite al dr. Francesco Maria Aquili, responsabile del Settore 1 Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali, Culturali, Demografici, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
 - 2) Rigettare la richiesta di contributo forfettario per n. 36 mesi presentata da Mosca Ludovica (beneficiario titolare di CAS Santoni Fulvio) ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019 art. 2, per i motivi esposti in premessa;
 - 3) Concedere il contributo forfettario ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019 di € 6.000,00 (07/10/2020-06/10/2021) a SANTONI FULVIO in unica soluzione;
 - 4) Liquidare la somma complessiva di € 5.596,77 in unica soluzione per la parte restante, in quanto la somma di € 403,23 relativa al periodo 07/10/2020-31/10/2020 è stata già liquidata;
 - 5) Fronteggiare la spesa con i fondi erogati dalla Regione Marche – cap. 799;
- Si fa espresso avviso ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 ss. m. e i. che avverso il presente atto potrà essere promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, a:

- Settore finanziario
- Albo pretorio

Il Responsabile del Settore 1[^]
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-02-2021

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 17-02-2021

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 421

Camerino, 22-02-2021

Il Responsabile del Settore 1^
Affari Generali - Statistica - Servizi Sociali -
Culturali - Demografici
F.to Dr. Francesco Maria Aquili